

Precari, il punteggio di servizio si può spostare da una graduatoria a un'altra. A patto che sia stato prestato dal 2003 in poi e che ciò avvenga in sede di aggiornamento delle graduatorie. Così ha deciso il Tar di Catania con una sentenza depositata il 21 ottobre scorso (1846/05 disponibile sul sito www.giustizia-amministrativa.it). I giudici amministrativi, dunque, hanno capovolto la tesi dell'amministrazione scolastica, secondo la quale, una volta fatto valere in una graduatoria, il servizio non può più essere spostato. Anche se l'interessato, strada facendo, si accorge che la scelta operata precedentemente si è rivelata svantaggiosa. Va detto subito, peraltro, che la sentenza fa stato solo tra le parti. Resta il fatto, però, che costituisce un precedente importante, che potrebbe contribuire a orientare la giurisprudenza di merito in casi analoghi. Anche in altre parti d'Italia. Ecco come si sono svolti i fatti.

■ LA DOMANDA

Una docente precaria aveva chiesto di far valere 24 punti, derivanti dai relativi servizi, in una graduatoria anziché in un'altra. Questa opzione, peraltro, era stata esercitata in sede di aggiornamento delle graduatorie permanenti.

■ IL NO DEL CSA

L'ufficio scolastico provinciale, però, aveva rigettato la domanda perché i servizi che la docente intendeva far valere erano già stati utilizzati in precedenza in un'altra graduatoria. In buona sostan-

Precari, punteggi di servizio da una graduatoria all'altra

za, il centro servizi amministrativi si era trincerato dietro una interpretazione restrittiva della normativa di settore secondo la quale, una volta fatti valere in una graduatoria, i servizi non possono più essere «spostati» in un'altra graduatoria.

■ GRADUATORIE CHIUSE

In parole povere, l'amministrazione sarebbe incline a considerare le graduatorie come una serie di scatole chiuse, all'interno delle quali è possibile solo aggiungere e non togliere. Sempre, però, quando queste scatole vengono riaperte (in occasione dell'aggiornamento). E dunque non sarebbe possibile togliere punti da una graduatoria per farli valere in un'altra. Di qui la presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale e il relativo accoglimento.

■ LA NORMA NON LO DICE

I giudici amministrativi hanno motivato la sentenza affermando che il tenore letterale, nonché la stessa ratio, della norma contenuta nell'articolo 3, comma 3, del decreto dirigenziale del 31 marzo 2005, secondo cui dall'anno scolastico 2003/04, il servizio prestato contestualmente in più insegnamenti è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato,

non consente di ritenere che si sia voluto limitare la scelta solo al servizio già non valutato, e che l'eventuale scelta già fatta ne precluderebbe una nuova.

■ IL DIRITTO DI SCELTA

Secondo il Tar di Catania, infatti, se l'opzione sui servizi fosse stata prevista solo per un anno, la specificazione espressa che la scelta relativa ai servizi spetta dall'anno scolastico 2003/04 perderebbe di significato. Ciò perché, se l'intenzione fosse stata quella di consentire la scelta solo a partire dall'anno scolastico in corso al momento in cui fu emanato il decreto, la disposizione avrebbe potuto invece essere formulata esplicitamente in questo senso.

■ L'AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO

Resta il fatto che il docente può, in linea di massima, chiedere solo l'aggiornamento del proprio punteggio, con cui è già inserito in graduatoria, con quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 21 maggio 2004, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 21 maggio 2004.

■ LA SCELTA È MODIFICABILE

Ma il fatto che si tenda a cristallizzare il punteggio a una cer-

ta data non vuol dire che la norma vada interpretata nel senso che la scelta fatta a suo tempo, circa la graduatoria dove far valere il servizio prestato contestualmente in più insegnamenti, sia imm modificabile.

■ IL SERVIZIO SI PUÒ SPOSTARE

Questa tesi è ulteriormente confortata dal fatto che l'articolo 3, comma 3, del decreto dirigenziale non specifica che debba trattarsi di scelta fatta per la prima volta, ma precisa soltanto che «il servizio prestato contestualmente in più insegnamenti è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato», ed è evidente,

secondo il Tar, che l'aver previsto che ciò abbia luogo dall'anno scolastico 2003/04 non può certo avere il significato di impedire che una scelta eventualmente fatta a suo tempo sia ora modificata, perché questo è invece da ritenere fisiologico, bensì quello di specificare che la scelta non può riguardare più graduatorie, non temporalmente intese, ma come relative a diverse classi di concorso.

■ MA VALE PER UNA SOLA GRADUATORIA

Infatti, la scelta da effettuare non è riferita dalla norma a una sola volta, quanto, invece, a una sola graduatoria. «Il che si desume anche dal fatto che», si legge nella sentenza, «la scelta di cui la norma tratta è riferita al servizio prestato contestualmente in più insegnamenti, e per il quale potrebbe astrattamente ipotizzarsi un utilizzo in più graduatorie, relative alle corrispondenti classi di concorso». (riproduzione riservata)

ESAMI STATO, LE SCADENZE E LIMITI AGLI ESTERNI

Per candidati interni e per quelli esterni, la scadenza per chiedere l'ammissione ai prossimi esami di maturità è fissata al 30 novembre. I direttori scolastici regionali potranno solo in casi gravi e motivati ammettere le domande tardive, purché presentate non oltre il 30 gennaio 2006. Con la circolare ministeriale n. 86, del 18 novembre 2005, il miur ha fornito precisazioni anche sull'ammissione dei candidati esterni, che non possono superare il 50% degli esaminandi. Se le domande degli esterni pervenute a scuole, statali o paritarie, dovessero superare il suddetto limite, «l'istituto scolastico interessato dovrà individuare le istanze eccedenti (secondo l'esatto ordine cronologico di presentazione) e trasmetterle al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio».